

# COMUNE DI PASPARDO



Codice ENTE	Codice MATERIA
<b>DELIBERAZIONE</b> <b>Consiglio Comunale</b> <b>22 – 16.12.2023</b>	

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione – seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.**

L'anno **duemilaVENTITRE** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore 16:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1 DE PEDRO FABIO - Sindaco
- 2 DASSA CATERINA
- 3 SALARI ARISTIDE
- 4 RUGGERI ENRICA
- 5 DEROCCHI GAUDENZIO
- 6 SALARI GIAN PAOLO
- 7 TRUSSARDI GLORIA
- 8 ORSIGNOLA CARLINO
- 9 BAZZANA GIAN CARLO MARIO
- 10 BIANCHI WALTER
- 11 LOMBONI ETTORE

	Presente	Assente
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale	<b>9</b>	<b>2</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. arch. De Pedro Fabio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.7 dell'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 16.12.2023

### OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.

Il Sindaco illustra il contenuto del punto all'ordine del giorno, dando atto delle motivazioni di carattere normativo che impongono all'Ente di provvedere alla periodica approvazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente in organismi di diritto pubblico e/o privato, provvedendo a disporre l'eventuale alienazione di quelle non strettamente funzionali al perseguimento di finalità istituzionali.

Passa quindi in rassegna le scarse partecipazioni, peraltro di modesto peso societario, detenute dall'Ente, tutte riferite a società di diritto privato in controllo pubblico aventi ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici d'interesse generale:

Partecipazioni dirette:

- Valle Camonica Servizi Srl, quota di partecipazione 0,0025%
- Servizi Idrici Valle Camonica Srl, quota di partecipazione 0,366%

Partecipazioni indirette:

- Valle Camonica Servizi Srl tramite Consorzio Servizi di Valle Camonica, quota di partecipazione 0,0360%;
- Valle Camonica Servizi Vendite Spa, tramite Valle Camonica Servizi Srl, quota di partecipazione 0,0385%;
- Blu Reti Gas tramite Valle Camonica Servizi Srl, quota di partecipazione 0,0385%.

Dopo di che

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**ESAMINATO** il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

**ESAMINATO** il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Decreto correttivo*);

**ESAMINATA** la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

**VISTO** che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

**CONSIDERATO** che il Comune, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**TENUTO CONTO** che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili" (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

**RILEVATO** che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 31 Dicembre 2018 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2017 individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

**TENUTO CONTO** che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
  - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
  - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità con i criteri sopra indicati;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata così come risultante dalle schede allegate relativamente alle società partecipate ed in specifico:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025% (quota diretta) ed al 0,0360% (quota indiretta) (dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale);
- Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l, partecipata al 0,366% (quota diretta);
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., partecipata al 0,0385 (quota indiretta) (dall'ente, affidataria del servizio di fornitura energia elettrica e gas metano);
- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 0,0385% (quota indiretta)

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

**RILEVATO** che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono le condizioni per il loro mantenimento;

**VISTO** che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

**ACQUISITO E ALLEGATO**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ente;

**TUTTO** ciò premesso;

**CON** voto favorevole espresso da parte dei n.9 consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese

## **DELIBERA**

- 1) di **approvare** le schede di rilevazione allegate alla presente;
- 2) di **prendere atto** che, a seguito della ricognizione delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016);
- 3) di **prendere atto** che le società partecipate dal Comune risultano essere le seguenti:
  - Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025% (quota diretta) ed al 0,0360% (quota indiretta) (dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale);
  - Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l, partecipata al 0,366% (quota diretta);
  - Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a., partecipata al 0,0385 (quota indiretta) (dall'ente, affidataria del servizio di fornitura energia elettrica e gas metano);

- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 0,0385% (quota indiretta)

come risulta dalle rispettive schede allegate A) B) C) e D);

- 4) di **trasmettere** la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) di **comunicare** l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
- 6) di **comunicare** copia della presente deliberazione alla competente sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti tramite modalità telematica;
- 7) di **dare atto** del parere espresso in premessa i sensi dell'art.49 e 151 , 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 8) di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto;
- 9) di **dichiarare** infine, con voto favorevole espresso da parte dei n.9 consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 16.12.2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.**

**PARERI ART.49 D.LGS 267/2000**

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Il Segretario Comunale – Responsabile del Servizio  
F.to dott. Matteo Tonsi

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 16.12.2023**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS.175/2016.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to arch. Fabio De Pedro

Il Consigliere  
F.to Caterina Dassa

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Matteo Tonsi

---

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 09.02.2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.paspardo.bs.it](http://www.comune.paspardo.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt.124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69

Dalla Residenza municipale, 09.02.2024

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Matteo Tonsi

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)

---

Copia per Albo  
Addì, 09.02.2024

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Matteo Tonsi